

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3266

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
MINISTRO AD INTERIM DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(COLOMBO EMILIO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(RESTIVO)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(MISASI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(LAURICELLA)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(GAVA)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(FERRARI-AGGRADI)

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1971,  
n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni  
dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in  
provincia di Viterbo

*Presentato alla Presidenza il 2 aprile 1971*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il movimento telurico verificatosi il giorno 6 febbraio 1971 nelle zone dell'Alto Lazio, ha avuto come suo epicentro il comune di Tuscania, provocando vittime umane e ingenti danni alla popolazione per la distruzione o il danneggiamento

della maggior parte delle abitazioni e delle sedi di aziende industriali, artigianali e commerciali.

Il fenomeno sismico, per la sua particolare intensità ha determinato la totale paralisi della vita urbana e delle attività economico-sociali

nel comune di Tuscania, oltre a danni di minore entità in altri comuni fra i quali quello di Valfabbrica in provincia di Perugia.

Come già in occasione di altre gravi calamità naturali che negli anni passati hanno sconvolto altre zone del territorio nazionale, il Governo ha adottato, con il decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, per la conversione in legge, una serie di provvidenze e misure di carattere straordinario intese a favorire la ricostruzione del centro storico di Tuscania e la rapida ripresa della normale attività.

Nel quadro dei predisposti interventi il decreto prevede anzitutto la sospensione, nel territorio del comune di Tuscania, del corso dei termini di prescrizione e decadenza, nonché la sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva (articolo 1).

Perché la normativa corrisponda meglio alla situazione reale, è prevista una sospensione di circa quattro mesi basata su di una presunzione assoluta di impossibilità obiettiva causata dalle condizioni della zona terremotata.

Per ovvie ragioni di uniformità ed equità viene disposta la sospensione delle procedure esecutive mobiliari o immobiliari per quanto riguarda la fase della vendita coatta o della assegnazione dei beni pignorati (articoli 2 e 3).

Con gli articoli da 4 a 16 il provvedimento dispone poi una serie di provvidenze e di larghi interventi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione, a cura e spese dello Stato, di opere pubbliche, di edifici pubblici o di uso pubblico e di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

A tal proposito occorre notare che il movimento tellurico, anche se ha interessato la zona dell'Alto Lazio e qualche altra località, si è concentrato nell'ambito del territorio di Tuscania ove le distruzioni sono state tanto più gravi in quanto la maggior parte delle costruzioni di tale abitato sono state realizzate in epoche remote, e quindi senza alcun accorgimento di edilizia antisismica.

In base ad un'accurata indagine effettuata dagli organi tecnici, dopo l'evento sismico è risultato che la totalità degli immobili siti nel centro storico di Tuscania ha subito distruzioni o danni rilevanti.

È stato, peraltro, accertato che molti edifici possono essere riparati in breve volgere di tempo.

E pertanto il Governo, avvalendosi delle disposizioni di cui al decreto legislativo

12 aprile 1948, n. 1010, che autorizza l'esecuzione di lavori di carattere urgente e inderogabile in caso di pubbliche calamità, subito dopo l'evento calamitoso ha tempestivamente disposto un primo stanziamento di fondi per opere di riparazione degli edifici meno compromessi dal sisma. Tali interventi di carattere immediato hanno dato finora risultati veramente soddisfacenti.

Dopo questi primi indispensabili interventi le norme del decreto che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento hanno inteso procedere ad una ristrutturazione del centro storico di Tuscania attraverso uno strumento agile da realizzare in tempi brevissimi, quale è il piano di ricostruzione, il quale costituisce una anticipazione del piano regolatore di quel comune, già adottato prima dell'evento sismico e sul quale già si è espresso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ritenendolo meritevole di approvazione, tranne per alcune previsioni che debbono essere opportunamente ridimensionate (articolo 5).

Occorre tener d'altra parte presente che la ricostruzione di Tuscania non può attendere l'iter che necessariamente si richiede per la approvazione del piano regolatore generale, mentre la redazione del piano di ricostruzione potrà consentire tutti gli interventi previsti dalla legge in uno spazio di tempo relativamente breve, tenuto conto delle procedure previste per l'approvazione di tale piano.

Il provvedimento legislativo prevede poi delle particolari agevolazioni per i privati attraverso la concessione di contributi in capitale, da parte dello Stato, per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati urbani di proprietà privata nelle zone danneggiate dal terremoto (articolo 6).

La misura dell'intervento sarà superiore qualora si tratti di edifici siti nel centro storico di Tuscania.

Poiché, inoltre, non riuscirà possibile la ricostruzione *in loco* di quegli edifici distrutti dal sisma che, per ragioni statiche, debbono essere demoliti o anche dichiarati inabitabili, il decreto prevede la redazione, da parte della Sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, di un piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (articolo 9).

Le aree comprese in tale piano saranno utilizzate dall'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Viterbo o da privati per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, ovvero da Amministrazioni

statali ed enti per la realizzazione di opere e di impianti di loro competenza (articolo 10).

Anche riguardo al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare il decreto stabilisce procedure abbreviate per la sua approvazione e criteri che consentono di procedere alla espropriazione delle aree con sistemi innovativi determinati dalla necessità di effettuare gli insediamenti previsti in detto piano nel più breve tempo possibile.

Per facilitare l'opera della ricostruzione è previsto poi l'intervento di Istituti ed Enti a carattere nazionale aventi per legge compiti di ricostruzione edilizia in caso di pubbliche calamità, con i quali il Ministero dei lavori pubblici potrà stipulare apposite convenzioni, non solo per ciò che riguarda il risanamento igienico dell'abitato e le opere di edilizia sociale, ma anche per quanto attiene al ripristino di alloggi aventi valore artistico, storico e monumentale (articolo 12).

La particolarità della zona interessata dal sisma richiede che vengano effettuati degli accurati rilevamenti geofisici e geotecnici di tutta la zona dell'Alto Lazio, per cui il decreto prevede anche la stipula di apposite convenzioni con istituti ed organismi scientifici qualificati perché possano compiere un tale rilevamento (articolo 14).

Per il finanziamento degli interventi relativi alle opere pubbliche ed abitati, alla ricostruzione del centro storico di Tuscania ed alla attuazione del piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare, viene autorizzata la spesa di 11 miliardi di lire, ripartita in tre esercizi finanziari dal 1971 al 1973 (articolo 15).

Viene inoltre disposto un ulteriore stanziamento di due miliardi di lire per l'anno 1971 ai fini del completamento dei lavori urgenti e inderogabili, i quali — come già detto — hanno avuto inizio subito dopo il verificarsi dell'evento calamitoso (articolo 16).

Il fenomeno sismico ha, com'è noto, provocato considerevoli danni anche al patrimonio monumentale, archeologico, storico e artistico del centro storico di Tuscania. E, pertanto, il decreto autorizza uno stanziamento di 840 milioni di lire per il ripristino e il restauro di tale patrimonio che dà lustro non soltanto alla cittadina laziale di antiche origini ma anche al nostro Paese (articolo 17).

L'urgenza e la gravità del problema che si presenta nel campo della ricostruzione edilizia pongono l'indifferibile esigenza di adeguati strumenti legislativi e di appropriati criteri operativi che valgono a rendere solle-

citi ed efficaci anche gli interventi della GESCAL.

Infatti la Gestione case per lavoratori è stata, in più occasioni, interessata all'attuazione di interventi straordinari nelle zone colpite da calamità naturali; così, nel 1962, in occasione del sisma dell'Irpinia e del Sannio, per le alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 e per i terremoti che colpirono alcune zone della Sicilia Occidentale nel gennaio 1968 e da ultimo, in occasione del bradisismo nell'area di Pozzuoli.

Detti interventi sono stati sempre deliberati ed attuati in applicazione di leggi speciali; e tuttavia, la Gestione — in assenza di una normativa specifica, nella legge istitutiva 14 febbraio 1963, n. 60, per gli interventi in parola — non ha potuto affrontare tempestivamente e con immediatezza i problemi che di volta in volta si sono presentati nelle zone interessate agli eventi calamitosi, sia nella fase della programmazione sia, ed ancor più, in quella dell'attuazione degli interventi.

Per deliberare gli stanziamenti occorrenti è stato quindi sempre necessario attendere la emanazione di apposito provvedimento legislativo, anche quando le disponibilità finanziarie del programma GESCAL avrebbero consentito di provvedere con immediatezza. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la esecuzione degli interventi, che — per rispondere all'eccezionale fabbisogno di alloggi che si manifesta in conseguenza degli eventi calamitosi — richiede procedure spedite e deroghe alla ordinaria prassi, sia per la progettazione e l'appalto dei lavori, sia per il reperimento e l'acquisizione delle aree nell'ambito di strumenti urbanistici (quasi sempre carenti o insufficienti) sia per assicurare l'agibilità degli alloggi con l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Per quanto riguarda, poi, l'assegnazione degli alloggi a favore delle popolazioni colpite dalle calamità, si è presentata la difficoltà di consentire la partecipazione ai bandi di concorso anche ai non contribuenti al programma GESCAL e la impossibilità di stabilire, stante la rigidità dei criteri di formazione delle graduatorie di assegnazione, una precedenza per gli interessati all'intervento speciale.

Di qui la necessità di stabilire nel decreto apposite norme intese a prevedere:

autorizzazione al Comitato centrale — organo di programmazione degli interventi GESCAL — a disporre uno stanziamento straordinario per l'immediata esecuzione di un

programma di costruzioni nel comune di Tuscania (articolo 18);

possibilità per la Gestione case per lavoratori di eseguire gli interventi stessi e di assegnare gli alloggi anche in deroga alle vigenti disposizioni (articolo 19);

acquisizione delle aree anche nell'ambito di strumenti urbanistici soltanto adottati, con assunzione, a carico della gestione, degli oneri per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (articoli 20 e 21);

dichiarazione espressa della pubblica utilità, dell'indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare (articolo 22);

assegnazione degli alloggi con precedenza per coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o danneggiato — anche se non contribuenti al programma GESCAL — e criteri per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione in rapporto ai livelli di reddito degli assegnatari, purché non iscritti nei ruoli dell'imposta complementare (articolo 23);

la sistemazione provvisoria della popolazione colpita in costruzioni prefabbricate a carattere non permanente, in attesa di provvedere, con costruzioni aventi le tipologie previste dalle norme tecniche in vigore, alla definitiva sistemazione alloggiativa della popolazione stessa (articolo 24).

Con l'articolo 25 vengono concesse ai lavoratori le stesse provvidenze già disposte in occasione degli eventi calamitosi verificatisi a Genova nell'autunno scorso.

Tali provvidenze concernono, in particolare, la maggiorazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori già occupati presso aziende situate nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro; la integrazione salariale agli operai ed agli apprendisti delle aziende artigiane sospesi dal lavoro in dipendenza degli eventi calamitosi; la concessione di una indennità agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane sospesi dal lavoro per l'evento medesimo; il riconoscimento della qualità di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza dell'evento suddetto ed ai deceduti con la concessione, agli invalidi ed ai superstiti, di un reddito vitalizio di invalidità o di una rendita di reversibilità a carico dell'INAIL; la concessione di un contributo di lire 90.000 ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali i quali siano stati

gravemente danneggiati nella loro attività per effetto della calamità naturale in questione.

Con il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 1232 del 1968, si opera poi la sospensione delle rate di febbraio e di aprile 1971 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità e vecchiaia e per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

La riscossione dell'importo di dette rate sarà effettuata unitamente al versamento della rata esattoriale scadente nell'agosto 1971.

L'agevolazione — come è dato rilevare dal testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 1232 del 1968, richiamato dalla norma in esame — è concessa a tutti gli interessati residenti nei comuni anzidetti e non è, quindi, ancorata alla dichiarazione dei gravi danni subiti e alla domanda degli aventi diritto, condizioni queste implicanti complesso procedure per l'accertamento del danno e tutta la conseguente onerosa serie di adempimenti amministrativi, ivi compresa la decisione degli eventuali gravami.

Si è ritenuto, infatti, che la natura dell'evento calamitoso che ha colpito direttamente o indirettamente tutti i lavoratori autonomi del comune di Tuscania e molti del comune di Arlena di Castro, sia di per sé sufficiente a giustificare la concessione dell'agevolazione nei termini sopra citati.

Per quanto attiene alle agevolazioni previste dall'articolo 19 del decreto-legge n. 1232, cui parimenti si fa richiamo, è da rilevare che queste consistono nell'esonero dal versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità e vecchiaia e per l'ENAOLI dai lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali residenti nei comuni di cui trattasi, va rilevato che l'esonero stesso concerne le rate esattoriali di contributo scadenti in febbraio ed aprile 1971.

L'esonero suddetto sarà concesso, a domanda degli interessati, da prodursi entro il 15 giugno 1971.

Per le suddette provvidenze a favore dei lavoratori viene posto a carico dello Stato un limite di impegno di 250 milioni di lire per l'anno 1971 (articolo 16, ultimo comma).

A favore delle imprese commerciali e artigianali, alle piccole industrie con un massimo di 20 dipendenti dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro danneggiate dal terremoto, verrà corrisposto con rapida procedura

un contributo a fondo perduto di lire 500 mila. Per la concessione di tali contributi viene disposto uno stanziamento di 180 milioni di lire per l'anno 1971 (articolo 26).

Tutte le imprese danneggiate dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo vengono ammesse — indipendentemente dalle loro dimensioni — ai finanziamenti agevolati che, nelle analoghe precedenti circostanze, hanno consentito un'adeguata ripresa dell'attività delle imprese medesime. Lo stesso beneficio viene concesso agli studi professionali (articolo 27).

Per quanto riguarda il settore assistenziale occorre ricordare che il Governo, subito dopo l'evento calamitoso, ha già disposto in via amministrativa l'immediata attuazione di provvidenze nelle varie forme, già previste in disposizioni legislative per l'assistenza ai sinistrati di precedenti eventi sismici ed atmosferici.

In particolare è stata disposta la concessione:

1) dell'assistenza alloggiativa e vittuaria di primo intervento (tendopoli, mense, ecc.) e di quella successiva a cura degli ECA che, secondo precisi criteri, corrispondono sussidi giornalieri ai terremotati (lire 1.000 per il capo famiglia e lire 400 per ciascun componente) e provvedono al pagamento di equie rette giornaliere per coloro che sono ancora ospitati in alberghi e pensioni;

2) di contributi a fondo perduto fino a lire 500.000 per la perdita di vestiario, biancheria, mobili, ecc. in favore dei capi famiglia con imponibile (ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970) non superiore alle lire 1.500.000;

3) di contributi alle famiglie che hanno perduto, a causa del sisma, uno o più congiunti, di lire 1.000.000 per un familiare deceduto, con l'aggiunta di lire 500.000 per ciascuno degli altri familiari eventualmente deceduti.

Particolari provvidenze vengono ora previste a favore del comune di Tuscania cui viene concesso un contributo statale pari all'ammontare delle minori entrate tributarie e patrimoniali conseguenti al disposto sgravio ed alla distruzione o danneggiamento di beni

patrimoniali provocati dal terremoto. A tal fine viene autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1971 (articolo 28).

Le disposizioni contenute negli articoli da 29 a 37 intese a concedere ai sinistrati un complesso di agevolazioni fiscali, si inquadrano nel sistema di tassazione stabilito dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1959, n. 645, e, in generale, dalla legislazione vigente in questa materia.

Esse tendono, in linea generale, alla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1971 dei tributi diretti e delle relative sovrimeposte ed addizionali nel comune di Tuscania nonché in quello di Arlena di Castro.

La riscossione dei carichi sospesi sarà ripresa a partire dalla scadenza della rata di febbraio 1972, e ripartita in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi vigenti, analogamente a quanto stabilito in occasione di precedenti calamità naturali.

Sono previste particolari agevolazioni tributarie per le erogazioni in natura o in danaro in favore delle popolazioni colpite, nonché la esenzione dall'imposta comunale di consumo per i materiali edilizi impiegati per i lavori di ricostruzione o riparazione delle opere danneggiate o distrutte (articolo 36).

Vengono infine disposte esenzioni fiscali per tutti gli atti e contratti comunque attinenti all'attuazione del presente decreto nonché per la documentazione diretta a conseguire i relativi benefici (articolo 37).

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, che ammonta a lire 5.400 milioni per l'anno finanziario 1971 viene posta a carico del « fondo globale » dell'anno finanziario 1970 (capitolo 5381) e concretamente fronteggiata con l'utilizzo di una quota dell'accantonamento concernente « provvedimenti per l'edilizia ».

Col presente decreto-legge il Governo, rendendosi interprete del sentimento di solidarietà del Paese, si propone di venire incontro alle indispensabili esigenze delle popolazioni così duramente colpite dal doloroso evento del febbraio scorso, di rendere possibile la sollecita ricostruzione del centro storico di Tuscania, che ha subito i più gravi danni, e di dare avvio alla ripresa economica della cittadina laziale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo.

*Decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971, n. 82).*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro *ad interim* per la grazia e giustizia e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

*Sospensione dei termini.*

### ARTICOLO 1.

Nel comune di Tuscania, colpito dal terremoto del febbraio 1971, è sospeso dal 6 febbraio 1971 al 30 giugno 1971 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionati, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti, durante il periodo predetto, nel territorio di tale comune.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nel comune suindicato, emessi prima del 6 febbraio 1971 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano giù scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.

### ARTICOLO 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nel comune di cui al precedente articolo 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

### ARTICOLO 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura curerà, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nel comune di cui al pre-

cedente articolo 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

*Opere pubbliche ed abitati.*

ARTICOLO 4.

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 a Tuscania, nei comuni dell'alto Lazio e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a sua cura e spesa:

a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini comunali, di strade e piazze comunali, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania;

c) alla formazione di un piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare;

d) al consolidamento dell'abitato di Tuscania, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attività commerciali, artigiane e professionali, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;

g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

h) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

è) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonché a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli;

l) al pagamento delle indennità per le necessarie espropriazioni.

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

Le opere di ripristino previste dalle lettere a) ed e) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

*Interventi per la ricostruzione.*

ARTICOLO 5.

L'Amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione di un piano di ricostruzione per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma compresi nel centro storico di Tuscania e

per il risanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali.

Il piano può essere formato anche in variante al piano regolatore generale adottato dal comune di Tuscania precedentemente all'evento sismico; ed ha l'efficacia di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e la durata di dieci anni. Le previsioni in esso contenute sono vincolanti rispetto a quelle del piano regolatore generale.

Il piano è redatto dalla sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con l'amministrazione comunale di Tuscania e con i competenti organi dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio trasmette il piano al comune di Tuscania, il quale, il giorno successivo al ricevimento dello stesso, provvede alla sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti e di privati interessati.

Entro i successivi cinque giorni la giunta comunale trasmette il piano, con le sue deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni, al provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale lo approva, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento, decidendo anche in merito alle osservazioni ed opposizioni.

Il decreto del provveditore è pubblicato per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale.

Il decreto di approvazione del piano è atto definitivo e comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

#### ARTICOLO 6.

I contributi previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da approvarsi dai competenti uffici del genio civile:

- a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;
- b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;
- c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

Qualora si tratti di edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte della spesa effettivamente occorrente sono concessi i contributi di cui al precedente comma.

Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, la perizia dei relativi lavori è approvata dall'ufficio del genio civile di Viterbo, d'intesa con la soprintendenza ai monumenti per il Lazio.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta dei competenti uffici del genio civile.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo, corredate della perizia dei lavori da eseguire, debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche può corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni in misura pari al 50 per cento del contributo agli stessi spettante, ove l'importo della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000, ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma.

La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di cui al terzo comma il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della soprintendenza ai monumenti.

#### ARTICOLO 7.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo è autorizzato a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, previa cessione dei diritti ad essi spettanti a norma del precedente articolo 6.

A tal fine l'Istituto ed i proprietari stipulano apposita convenzione in forma pubblica-amministrativa.

#### ARTICOLO 8.

I proprietari delle aree risultanti da immobili distrutti, da demolire o che, comunque, non possano essere ricostruiti in sito, in base alle indicazioni del piano di ricostruzione, possono ottenere, a loro scelta, il pagamento dell'indennità di espropriazione ovvero l'assegnazione gratuita di altra area nel piano di zona di cui all'articolo 9 la quale, tenuto conto dei criteri di lottizzazione previsti nel piano stesso, sia proporzionalmente equivalente a quella espropriata.

All'assegnazione delle aree provvede una Commissione composta dall'ingegnere capo del genio civile di Viterbo, che la presiede, dal sindaco del comune di Tuscania e dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo.

#### *Piano di zona per l'edilizia economica e popolare.*

#### ARTICOLO 9.

Per gli interventi in materia di edilizia abitativa, l'amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a provvedere alla redazione del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga alle disposizioni di cui alla predetta legge, il piano è redatto dalla sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con l'amministrazione comunale di Tuscania, e pubblicato ed approvato nelle forme e con la procedura stabilite nell'articolo 5.

## ARTICOLO 10.

Tutte le aree comprese nel piano formato a norma del precedente articolo 9 sono espropriate, per conto del comune di Tuscania, dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo, il quale può essere autorizzato ad occuparle per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del relativo provvedimento prefettizio.

Il decreto di espropriazione è emesso dal prefetto sulla base dello stato di consistenza, contenente le indicazioni necessarie per l'individuazione delle aree da espropriare.

Le aree espropriate sono utilizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo per la realizzazione del proprio programma costruttivo e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano. Gli edifici e le opere realizzati sono di proprietà dell'istituto.

Le aree non utilizzate sono cedute dal comune ad amministrazioni statali, enti o privati, che ne facciano richiesta per la realizzazione di opere o di impianti di loro competenza o di alloggi a carattere economico e popolare. La cessione è gratuita se ha luogo in favore di un'amministrazione statale. Negli altri casi il prezzo è determinato in misura corrispondente all'indennità di espropriazione, al costo delle opere di urbanizzazione primaria ed all'importo delle spese generali.

## ARTICOLO 11.

L'indennità di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, è determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente od indirettamente, dalla formazione ed attuazione dei piani stessi.

L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al provveditore regionale alle opere pubbliche l'indennità fissata. La stima effettuata dall'ufficio erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'articolo 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

## ARTICOLO 12.

Il ripristino degli edifici e la realizzazione delle opere previste dalle lettere *f)* e *g)* dell'articolo 4 possono essere affidati dal Ministero dei lavori pubblici ad istituti ed enti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamità.

Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di cui al comma precedente possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero del tesoro e senza i pareri previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

## ARTICOLO 13.

Per la redazione dei piani urbanistici previsti dalla presente legge, la sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio può avvalersi della collaborazione di esperti esterni mediante con-

ferimento di incarichi che non possono, comunque, superare complessivamente la durata di mesi sei.

Tali incarichi sono conferiti, su proposta del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso da corrispondere agli esperti, il cui onere è a carico dei fondi stanziati con il presente decreto.

#### ARTICOLO 14.

Per l'attuazione di un organico programma di rilevamento e di studi sulla fenomenologia sismologica, geofisica e geotecnica della zona dell'alto Lazio, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti statali, istituti universitari e scientifici con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 12.

#### ARTICOLO 15.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli da 4 a 14 del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1971 e di lire 4.500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

#### ARTICOLO 16.

In pendenza dell'approvazione del piano di ricostruzione, il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio può disporre il completamento degli interventi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 2 febbraio 1969, n. 7.

Sono fatti salvi gli interventi comunque disposti ai sensi del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, senza l'osservanza della procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 dello stesso decreto.

Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1971.

*Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico.*

#### ARTICOLO 17.

È autorizzata la spesa di lire 840 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1971 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico e artistico del centro storico di Toscana.

I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori è sospeso il limite di spesa

stabilito dall'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Le somme non utilizzate nell'anno 1971 potranno esserlo negli anni successivi.

*Case per i lavoratori.*

ARTICOLO 18.

Il comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui all'articolo 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nel comune di Tuscania colpito dal terremoto del febbraio 1971.

ARTICOLO 19.

Nella località considerata nel precedente articolo, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione, nonché per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

ARTICOLO 20.

Le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione degli interventi indicati nell'articolo 18, possono essere acquistate anche mediante esproprio e nell'ambito di strumenti urbanistici soltanto adottati.

ARTICOLO 21.

Per le costruzioni da realizzare nel comune di Tuscania la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, occorrenti ad assicurare l'agibilità degli alloggi, nonché le opere di urbanizzazione secondaria ritenute essenziali.

ARTICOLO 22.

Le opere da realizzare in attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori nel comune di Tuscania sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti ed indifferibili e di pubblica utilità.

ARTICOLO 23.

Gli alloggi costruiti a norma del presente decreto sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto a comunque dichiarato inabitabile in conseguenza all'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga

alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazioni stabiliti anche con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari, purché essi non risultino iscritti per l'anno 1970 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

ARTICOLO 24.

In relazione alla necessità di immediata sistemazione alloggiativa della popolazione di Toscana, la Gestione case per lavoratori è autorizzata ad acquistare costruzioni prefabbricate a carattere non permanente, in attesa di provvedere con costruzioni aventi le tipologie previste dalle norme tecniche in vigore, alla definitiva sistemazione alloggiativa della popolazione stessa.

*Provvidenze per i lavoratori.*

ARTICOLO 25.

Nei comuni di Toscana e di Arlena di Castro sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fine del presente decreto:

la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1971 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di agosto 1971;

l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferito limitatamente alle rate di febbraio e aprile 1971 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 giugno 1971.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 250 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1971.

*Contributo a fondo perduto alle imprese.*

ARTICOLO 26.

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio o dell'artigianato, nonché alle piccole industrie con un massimo di venti dipendenti, dei comuni di Toscana e di Arlena di Castro, danneggiati dal terremoto del febbraio 1971, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000.

Per ottenere il contributo le imprese danneggiate debbono presentare domanda in carta libera entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo accertamento della veridicità delle domande, appone il visto sulla domanda stessa.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione di contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 180 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1971.

*Credito agevolato.*

ARTICOLO 27.

Le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, i professionisti dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, colpiti dal terremoto del febbraio 1971, e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nel territorio dei comuni medesimi sono ammessi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, ai benefici di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 22, nonché a quelli degli articoli 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, è fissato al 31 maggio 1971.

*Contributi integrativi del bilancio.*

ARTICOLO 28.

Al comune di Tuscania è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'anno 1971 sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dal terremoto del febbraio 1971, nonché delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1970 aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

La concessione del contributo previsto nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione del

consiglio comunale interessato, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 130 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1971.

*Agevolazioni in materia tributaria.*

ARTICOLO 29.

La sospensione dei termini di cui all'articolo 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nel comune di Toscana.

La sospensione dei termini ai soli effetti degli adempimenti tributari si applica anche al comune di Arlena di Castro.

ARTICOLO 30.

Nei comuni di Toscana e di Arlena di Castro è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi coincida con la data della calamità o sia avvenuta nei 30 giorni successivi e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 31.

Per la generalità dei contribuenti dei comuni di Toscana e di Arlena di Castro è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1971 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro il 31 maggio 1971 la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni di Toscana e di Arlena di Castro concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare nello complessivo del soggetto d'imposta.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1971.

## ARTICOLO 32.

Indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1971, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

## ARTICOLO 33.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, dell'imposta sul reddito dei fabbricati o dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni di Tuscania e Arlena di Castro.

I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

## ARTICOLO 34.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 31, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1972, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1972 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo della imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1971.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo ai comuni di Tuscania e di Arlena di Castro di rivedere, entro il 31 dicembre 1971, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'anno 1971.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare approvata dall'organo di controllo competente.

## ARTICOLO 35.

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai

contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1972 in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

#### ARTICOLO 36.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

I materiali edilizi impiegati per la riparazione e la ricostruzione di opere distrutte o danneggiate dal terremoto del febbraio 1971 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

#### ARTICOLO 37.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 21 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 ottobre 1954, n. 869.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Sono esenti dall'IGE i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata.

I materiali di cui al precedente comma, importati dall'estero sono esenti dall'imposta prevista dall'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e dalla relativa imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 6 febbraio 1971 a titolo gratuito ed oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto per effetto del terremoto del febbraio 1971.

Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 6 febbraio 1971 o successivamente a causa del terremoto del febbraio 1971.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

*Norme finanziarie.*

ARTICOLO 38.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, in lire 5.400 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede per un corrispondente importo a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 39.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
SARAGAT

COLOMBO EMILIO - RESTIVO - PRETI - MISASI - LAURICELLA -  
GAVA - DONAT-CATTIN - GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI

Visto: *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO.